

## UFFICIO LEGALE F.E.I.

### L'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Come molti dei nostri lettori ed associati sicuramente sanno, la FEI ha impugnato davanti al TAR Lazio la Circolare n. 3/02 del Ministero della Salute con la quale sono stati estesi ai prodotti *"contenenti solo ingredienti erboristici"* le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 111/92.

Nel procedimento sono intervenute, per sostenere la legittimità ed opportunità del provvedimento ministeriale, altri soggetti. Tra essi, Assoerbe, Federsalus, Roeder 1956 Farmaceutici spa ed altri.

Oltre le censure, riteniamo giuste e fondate, mosse al provvedimento, è stata chiesta la sospensione dell'esecutività del provvedimento ministeriale.

Il Tribunale Amministrativo ha disatteso tale richiesta sulla base della considerazione che non sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile derivante dall'applicazione del provvedimento, in quanto *"la circolare in questione, come confermato dalle note dell'8/1/03 del Ministero della Salute ... riguarda solo i prodotti contenenti come ingredienti piante e loro derivati che siano confezionati e non si applica quindi alle preparazioni a base di vegetali realizzate estemporaneamente dagli erboristi"*.

Impugnata l'ordinanza davanti al Consiglio di Stato, quest'ultimo, all'udienza dello scorso 29 luglio, ha confermato la posizione del TAR Lazio con la seguente motivazione: *"ritenuto che l'espletamento dell'attività di erborista, quale definiti dalla normativa di settore, non possa ritenersi inciso dal provvedimento impugnato, in primo grado, che estende agli integratori e componenti alimentari, ad uso umano, confezionati con ingredienti erboristici, le procedure previste per la produzione e commercializzazione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare; PQM respinge l'appello"*.

Il tenore letterale della pronuncia offre lo spunto per alcune considerazioni.

La prima, fondamentale, è che la nostra attività, così come delineata dalla normativa di settore, afferma il

Consiglio di Stato, non è attratta, "incisa", dall'operatività della circolare del Ministero della Salute.

La normativa che regola la professione di erborista, è e rimane esclusivamente la Legge n. 99/1931 la quale, all'art. 7, espressamente statuisce che *"Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse"*.

Di qui, la carenza di interesse ad agire ed il rigetto dell'istanza di disapplicazione cautelare della Circolare.

Riteniamo importante sottolineare questo aspetto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la Circolare n. 3/00 del Ministero della Salute non si applichi agli erboristi nell'espletamento della loro attività, per così dire istituzionale.

Si applica invece, nel processo di produzione e commercializzazione, ai soli prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Sappiamo che questi sono quelli identificati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 111/92: *"Prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che ... presentano le seguenti caratteristiche: a) si distinguono nettamente dagli alimenti di consumo corrente; b) sono adatti all'obiettivo nutrizionale indicato; c) vengono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo"*. Inoltre, devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari di: *"a) persone con processo di assimilazione o metabolismo perturbati; b) persone in condizioni fisiologiche particolari con necessità di assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti; c) lattanti o bambini in prima infanzia in buona salute"*.

Giustamente, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il prodotto erboristico, il frutto della professione di erborista di cui alla legge del '31, non può essere ricondotto all'alimento destinato ad alimentazione particolare. Quindi esula dal campo di applicazione della Circolare impugnata. Lasciamo ai nostri lettori il trarne le dovute conseguenze.

Dal canto nostro, osserviamo solo che la pronuncia del Consiglio di Stato, avendo posto un primo paletto di non confusione del prodotto erboristico con altri, rappresenta,

nella sua definitività, un buon successo dell'azione della FEI a tutela della professione dell'erborista.

Avremmo forse preferito una maggiore e più ampia presa di posizione a tutela dell'identità dei nostri prodotti e della nostra professione, ma probabilmente non era questa la sede.

Resta ora da attendere la pronuncia del TAR Lazio sul merito della vicenda (il procedimento cautelare di sospensione si dirama da quello principale riguardante il merito -la fondatezza delle censure mosse al provvedimento impugnato - come un ramo dal tronco principale), ma i tempi non saranno brevi.

**FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI**